

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 761/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Preparazione tensioattiva in gel per la pulizia della pelle e dei capelli. Il prodotto contiene in proporzioni simili componenti specifici per la pulizia della pelle e dei capelli. È condizionato per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica da 300 ml.	3401 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3401 e 3401 30 00. Il prodotto è una preparazione per la pulizia sia dei capelli (voce 3305) sia della pelle (voce 3401). Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, non è possibile stabilire quale componente conferisca al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza, in applicazione della regola generale 3 c), il prodotto deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima, ossia nella voce 3401, come preparazione per la pulizia della pelle, condizionata per la vendita al minuto.